

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO**

**CEFALÙ**

---

*Nullitatis Matrimonii*

**AREMINI – PALMERI**

**ANIMADVERSIONES**

ha trascritto a dattiloscrittura del  
manoscritto allegato e stata eseguita  
in data 28.01.2024 dal Notaio del  
T.E.D. di Cefalù, che è sottosegretario.

*Mons. Sebastiano Scelsi, D.V.*


## FATTISPECIE

1. I signori Maria Aremini, nata a Collesano (PA) il 29 maggio 1966 ed ivi residente, e Giuseppe Palmeri, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 7 aprile 1978 e residente in Germania, nella municipalità di Wuppertal, hanno celebrato il matrimonio cristiano il 6 giugno 1992 nella basilica di S. Pietro in Collesano (PA).

La convivenza coniugale è durata circa due anni e non è stata serena. In un contesto familiare segnato da difficoltà e tensioni è stata evitata la prole. Nel 1995 è avvenuta la separazione di fatto, alla quale è seguito il divorzio.

In data 1 agosto 2022, la signora Aremini presentava libello al Tribunale Ecclesiastico di Cefalù al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del suo matrimonio con Giuseppe Palmeri per esclusione della prole da parte di entrambi.

In data 21 settembre 2022 veniva ammesso il libello e in data 15 marzo 2023, con Decreto del Vicario Giudiziale, il dubbio veniva concordato nel modo seguente: *“Se consti la nullità di questo matrimonio per l’esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi o di almeno uno dei due, ai sensi del canone 1101 § 2 del C.D.C.”*.

## IN IURE

### *Esclusione della prole*

2. Il canone 1055, comma 1, contiene l’affermazione del patto matrimoniale come *“comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole”*, con l’elevazione a dignità di sacramento tra i battezzati.

Notiamo che le due finalità istituzionali del bene dei coniugi e della procreazione della prole sono poste sullo stesso piano, significando che la

procreazione è da inquadrare nel contesto dell'amore unitivo che promuove la realizzazione pienamente umana delle due persone di sesso diverso (cfr. *Codice di Diritto Canonico Commentato*, ed. Ancora, Milano 2009, pag. 861).

Il canone 1101, comma 2, così recita: *“Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente”*.

È chiaro che la prole è elemento essenziale del matrimonio, tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e tenendo presente il canone 1055, comma 1, per cui l'esclusione della prole in modo non temporaneo ma permanente nell'arco della vita matrimoniale è motivo di nullità del matrimonio.

In tal caso viene a verificarsi una simulazione parziale del consenso, dal momento che il soggetto vuole il matrimonio, ma lo priva positivamente di qualcuno dei suoi elementi essenziali (*ibidem*, pag 898; cfr. L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico*, ed. Dehoniane, Napoli 1988, pag. 226).

## IN FATTO

3. L'attrice, nella sua deposizione giudiziale del 31 marzo 2022, evidenzia un atteggiamento contrario alla prole da parte del convenuto, anche se in modo 'condizionato': *“Nell'approssimarci al matrimonio, poco tempo prima delle nozze, affrontammo l'argomento prole e il convenuto ebbe a confidarmi che dal nostro matrimonio non avrebbe voluto figli finché io non avessi trovato una occupazione stabile lì in Germania, dove mi sarei dovuta trasferire dopo le nozze”* (Sommaro, pag. 31, n.8).

L'attrice dichiara anche di aver accettato la condizione contrari alla prole posta dal convenuto: *“[...] anche io, in seguito, accettai seppur passivamente la condizione che il convenuto aveva posto, ovvero di non mettere al mondo dei figli*

*fino a quando io non avessi trovato un lavoro che ci poteva assicurare una stabilità economica”* (Sommaro, pag. 32, nn.12-13).

La stessa conclude affermando che i rapporti sessuali col marito sono stati sempre cautelati con la volontà sempre più decisa di evitare la prole: *“Stante questa situazione, mai abbiamo smesso di cautelare i nostri rapporti con l'utilizzo del profilattico, anzi ancora di più si rafforzò in noi la volontà di non procreare”* (ibidem).

4. Il convenuto, nella sua deposizione giudiziale del 31 maggio 2023, conferma sostanzialmente la tesi dell'attrice riguardo alla prole, anche se la motivazione presenta aspetti diversi.

Per il periodo che precede la celebrazione delle nozze, l'apertura ai figli per il convenuto è condizionata al trasferimento dell'attrice in Germania con l'acquisizione di un lavoro sicuro. Così egli dichiara: *“Però all'avvicinarci alla celebrazione del matrimonio, avere figli significava per me che Aremini doveva prima trasferirsi in Germania e avere un lavoro stabile”* (Sommaro, pag. 48, n.8).

Per il periodo della convivenza coniugale, il convenuto motiva il suo atteggiamento contrario alla prole con la situazione patologica di schizofrenia in cui si è venuta a trovare l'attrice (cfr. Sommaro, pag. 49, n.12). Così egli dichiara: *“Io personalmente, dopo che mi sono reso conto della situazione grave di salute di Aremini, ho avuto una volontà contraria alla prole. Ho preso qualche provvedimento per evitare che rimanesse incinta”* (Sommaro, pag. 49, n.13).

5. Le deposizioni giudiziali dei testi offrono elementi di sostegno alla tesi dell'attrice:

a. Maria Concetta Cassataro, nella sua deposizione del 9 giugno 2023 (cfr. Sommaro, pagg. 58-59, nn.6-11);

b. Giuliana Antonietta Cassataro, nella deposizione del 9 giugno 2023 (cfr. Sommario, pagg. 62-63, nn.6-11).


### **OSSERVAZIONI**

6. La tesi dell'attrice sulla esclusione della prole da parte di entrambi, a norma del canone 1101 § 2 del C.D.C., trova conferma sostanziale sia nelle testimonianze rese dai due testimoni, sia, soprattutto, nel convenuto, seppure in questo secondo caso la motivazione della volontà contraria alla prole presenta aspetti diversi riguardo al periodo della convivenza coniugale.

### **CONCLUSIONE**

7. Sulla base di quanto sopra esposto, il Difensore del vincolo si rimette alla giustizia del Tribunale Ecclesiastico Diocesano.

Cefalù, 8 gennaio 2024

Il Difensore del vincolo  
  
Don Sebastiano Scelsi